

## COMUNICATO

Diversi balneari e loro organizzazioni territoriali in questi giorni sono indotti a verificare l'esistenza di percorsi normativi per mettere in sicurezza le proprie aziende.

Ciò è dovuto al colpevole ritardo dello Stato italiano ad affrontare e risolvere la questione balneare sorta con l'eliminazione del cd *diritto di insistenza*, e del rinnovo automatico di sei anni in sei anni previsto dal comma 2, art. 01 del D.L. n. 400/1993 (avvenute rispettivamente con legge 25/2010 e legge 217/2011), unita alla incertezza sulla sorte della stessa proroga al 2020 disposta ex articolo 34*duodecies* della legge 17 dicembre 2012 n. 221 perché sottoposta, da parte di alcuni TAR e del Consiglio di Stato, all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha avviato la scorsa settimana i suoi lavori e si pronunzierà entro alcuni mesi.

Per l'attuazione di uno di questi percorsi si è rivolta l'attenzione a quanto contenuto in una Circolare del Ministero delle Infrastrutture Direzione Generale per i Porti, dell'ormai lontano 5 maggio 2010, emanata per illustrare gli effetti del Decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con la legge n. 25/2010 che, come si vedrà, nella parte che qui interessa è stata superata da successivi provvedimenti legislativi.

Preliminarmente è bene precisare che si tratta di un atto amministrativo il cui **contenuto non ha, di per sé, valore vincolante** e che, in esso, si è fatto riferimento a quanto **disposto dall'articolo 1 comma 253 della legge 27 dicembre 2006 n. 296** che recita *"All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:"4-bis. **Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2** (rinnovo automatico di sei anni in sei anni successivamente eliminato con legge 217/2011) le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".*

Da quanto sopra, in particolare, si evidenzia che:

- a) si tratterebbe di una nuova concessione demaniale diversa da quella di cui si è titolari (a questo proposito è bene sottolineare che la sua presentazione potrebbe anche essere considerata rinuncia a quella posseduta) il cui rilascio, peraltro, costituisce una facoltà non un obbligo dell'Autorità concedente (nella generalità dei casi i Comuni);
- b) la durata sarebbe proporzionale all'ammontare degli investimenti che si propongono in conformità ai piani delle coste e ai piani di utilizzo e non anche in riferimento a quelli già effettuati o al valore della propria azienda;
- c) le formalità di presentazione e la documentazione da allegare sono stabilite dalle leggi regionali;
- d) il termine di eventuale presentazione della domanda indicato nel 31.12.2015 dalla sopra richiamata circolare è stato superato dalla successiva modifica della proroga al 2020.

**Ma, soprattutto, la circostanza che è opportuno evidenziare e tener presente è che questa domanda è sottoposta alla procedura di pubblica evidenza che potrà consistere in**

**quella minima** (pubblicazione della domanda all'albo pretorio del comune) **prevista dall'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (Regolamento di attuazione al Codice della Navigazione) o nelle procedure di selezione così come stabilite dalle varie leggi regionali o da quelle che potranno essere disposte dalle varie amministrazioni comunali.**

Questa circostanza è il frutto dell'evoluzione giurisprudenziale (successiva all'emanazione della Circolare ministeriale) in particolare quella della Corte costituzionale, sulle varie leggi regionali che, nel corso del 2010, hanno cercato di assicurare una proroga dei titoli concessori in essere.

A tal proposito giova ricordare la sentenza della **Corte costituzionale n. 180 del 20 maggio 2010** (quindi di qualche giorno successivo alla circolare suddetta) con la quale la Consulta ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica.....**in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296**), nella parte in cui ha inserito nella legge regionale n. 9 del 2002 l'art. 8-bis, comma 2"*.

Come si ricorderà, con tale norma, la Regione Emilia Romagna aveva disposto che *"i titolari di concessioni demaniali marittime di cui al d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, **potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio**"*.

Secondo la Corte Costituzionale *"la norma regionale impugnata viola l'art. 117, primo comma, Costituzione., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza"*.

Questa sentenza è stata seguita dalle altre analoghe della stessa Corte (n. 233 del 1° luglio 2010; n. 340 del 26 novembre 2010 e n. 213 del 18 luglio 2011) **che hanno abrogato** norme identiche a quella dell'Emilia Romagna emanate da altre Regioni (legge regionale Toscana 23 dicembre 2009, n. 77; legge regionale Marche 11 febbraio 2010, n. 7; legge regionale Veneto 16 febbraio 2010, n. 13; legge regionale Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3).

**Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale consolidato e ormai pacifico, qualsiasi domanda avente per oggetto un'area demaniale marittima dovrà essere sottoposta alla pubblica evidenza per permettere ad altri eventuali operatori di partecipare alla procedura di assegnazione.**

Da tutto quanto sopra esposto si evince che:

- a) la presentazione della domanda per avere una diversa durata potrebbe essere considerata rinuncia alla concessione di cui si è titolari;
- b) l'attivazione della procedura per il suo rilascio è rimessa alla discrezionalità amministrativa e, una volta intrapresa, non rientra più nella disponibilità del proponente;
- c) la procedura dovrà comportare la pubblica evidenza nelle forme o dell'art. 18 del Regolamento del codice della navigazione o in quelle previste da altre disposizioni;
- d) l'assenza di posizioni di vantaggio del titolare della concessione in essere nella eventuale selezione competitiva.

**Si tratta, in conclusione e a parere della sottoscritta Organizzazione, di una soluzione assai rischiosa con nessuna concreta garanzia di successo per gli attuali titolari.**

Per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 125\2015, "*diversa delimitazione del demanio marittimo*" con l'esclusione dallo stesso delle strutture balneari che alcuni Comuni stanno proponendo alle loro Regioni di appartenenza, al di là del percorso farraginoso ivi previsto, è parte della piattaforma unitaria delle organizzazione delle imprese ma non garantisce alcuna tutela dei concessionari in essere se, come richiesto appunto nella piattaforma unitaria, **non verrà chiaramente previsto un diritto di opzione a loro favore** o altra analoga concreta tutela. Ciò in quanto l'obbligo della pubblica evidenza, e senza alcuna posizione di tutela, si applicherebbe anche alle aree eventualmente sdemanializzate. In merito giova ricordare che, a oggi, spetta alle Regioni la volontà di applicare o meno la citata legge e di proporne le modalità ma che rimane in capo allo Stato la decisione definitiva. Peraltro, come noto, la stessa non è oggettivamente applicabile su tutto il territorio nazionale per la conformazione e la tipologia delle coste.

**Per cui, a nostro parere, la strada maestra al momento da perseguire rimane quella di incalzare il Governo e il Parlamento a dare seguito alle loro assicurazioni emanando una nuova disciplina della materia che, senza violare l'Ordinamento giuridico comunitario, assicuri la sopravvivenza della attuali aziende balneari.**

**In definitiva, per il Sib rimane assolutamente prioritario l'obiettivo di arrivare ad una norma di revisione organica che tenga conto delle istanze unitariamente presentate dalle organizzazioni sindacali e chiede con forza al Governo di avviare senza indugi la fase di elaborazione della norma che deve scaturire dal confronto serrato con le Regioni e le Organizzazioni di categoria**

In mancanza di tale normativa l'unica conseguenza sarà un colossale contenzioso nei confronti dello Stato da parte dei concessionari costretti a far valere nelle sedi giudiziarie competenti le posizioni giuridiche di cui sono titolari e che, fra l'altro, comprendono sia il loro **legittimo affidamento nella normativa previgente sia il loro diritto di proprietà aziendale.**